



## Provincia di Modena

### SERVIZIO VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI INTEGRATI

Dirigente PEDRAZZI ALBERTO

Determinazione n° 56 / 16/02/2011

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **FLORIM CERAMICHE S.P.A. – STABILIMENTO FLOOR GRES**  
**SECONDA MODIFICA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALL'IMPIANTO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA (PUNTO 3.5 ALL. VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/06) SITO IN VIA CANALETTO N. 24 IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO).**  
(RIF.INT. N. 01265320364 / 113)  
**MODIFICA NON SOSTANZIALE**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010, che ha abrogato il D.Lgs. 18 Febbraio 2005, n. 59);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;

richiamata altresì la V<sup>a</sup> Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004" di modifica della circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006

richiamata la **Determinazione n. 256 del 29/10/2010** di modifica sostanziale dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata alla Ditta FLORIM CERAMICHE S.p.A., avente sede legale in Via Canaletto n. 24 in Comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'impianto di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) denominato "Florim Ceramiche S.p.A. – Stabilimento Floor Gres" sito presso la sede legale del gestore;

richiamata la **Determinazione n. 6 del 12/01/2011** di modifica non sostanziale dell'AIA sopra richiamata;

vista la documentazione inviata da Florim Ceramiche S.p.A. in data 05/08/2010, assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 76563/8.9.5 del 09/08/2010, successivamente integrata con documentazione del 13/01/2011 (assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 2107/8.9.5 del 14/01/2011) e con documentazione del 01/02/2011 (assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 10215/8.9.5 del 07/02/2011), con la quale la Ditta ha presentato

domanda di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 e degli artt. 14 e segg. della L. 241/1990.

A tale riguardo, il gestore dichiara che:

- il cogeneratore sarà installato in area esterna, su platea in cemento armato;
- l'impianto, costituito da una turbina alimentata da gas metano di potenza nominale di 6.300 kWe, produrrà energia elettrica sufficiente a coprire il 70% circa del fabbisogno aziendale; eventuali esuberanti saranno ceduti alla rete;
- l'energia termica prodotta sarà utilizzata nella fase di atomizzazione, convogliando i fumi di combustione ai tre atomizzatori presenti in stabilimento (ATM90, ATM65 e ATM36), permettendo così di ridurre il consumo di gas metano per la loro alimentazione;
- il cogeneratore sarà dotato di un punto di emissione in atmosfera di by-pass con una portata dei fumi di 57.161 Nm<sup>3</sup>/h, un'altezza da terra di 30 m e funzionamento saltuario;

dato atto che il Gestore aveva comunicato l'intenzione di installare la turbina di cogenerazione di cui sopra già in sede di domanda di modifica sostanziale dell'AIA, ma che tale impianto non è stato autorizzato al momento del rilascio della Determinazione n. 256/2010 sopra citata in quanto si era ancora in attesa della conclusione del procedimento unico ai sensi del D.Lgs. 115/2008 sopra richiamato;

valutata positivamente la scelta dell'Azienda di installare un impianto di cogenerazione, in quanto l'intervento permetterà di aumentare l'efficienza energetica complessiva dello stabilimento; infatti:

- l'energia elettrica autoprodotta permetterà di soddisfare una percentuale significativa del fabbisogno dell'intero stabilimento, sostituendo in gran parte l'utilizzo di energia elettrica prelevata da rete;
- l'energia termica sarà completamente recuperata all'interno dello stabilimento, utilizzandola per mantenere in temperatura i tre atomizzatori, con conseguente riduzione del consumo del gas metano di alimentazione dei bruciatori a servizio degli atomizzatori stessi;

considerato che l'installazione dell'impianto di cogenerazione non comporta alcuna variazione della capacità produttiva massima dello stabilimento;

considerato che il nuovo punto di emissione corrispondente al camino di by-pass a servizio della turbina non comporterà alcuna variazione significativa del carico inquinante dello stabilimento in termini di emissioni in atmosfera, in quanto sarà attivo solo in caso di emergenze;

ritenuto necessario inserire nuove prescrizioni in Autorizzazione, in particolare:

- richiedere l'installazione di contatori per la misura dell'energia elettrica autoprodotta e del quantitativo ceduto alla rete, nonché di contatori per la misura del volume di gas metano utilizzato per alimentare il cogeneratore;
- imporre un limite massimo di concentrazione per gli inquinanti SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> e CO relativamente ai punti di emissione in atmosfera esistenti E98, E99 ed E100 a servizio degli atomizzatori (in conseguenza del convogliamento a tali emissioni dei fumi di combustione derivanti dal cogeneratore), nonché prevedere nuove analisi di messa a regime per i suddetti punti di emissione;
- imporre un limite massimo di concentrazione per gli inquinanti CO e NO<sub>x</sub> relativamente al nuovo punto di emissione corrispondente al camino di by-pass della turbina;
- richiedere l'esecuzione di nuove rilevazioni di impatto acustico al confine aziendale e presso i recettori sensibili individuati dall'Azienda una volta che l'impianto di cogenerazione sia stato attivato, al fine di verificare il pieno rispetto dei limiti di zona e



differentziali;

visti gli esiti dell'istruttoria di valutazione del progetto condotta dallo scrivente Servizio, che confermano la **non sostanzialità delle modifiche comunicate dal Gestore** per le motivazioni sopra riportate, e ritenuto necessario modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è l'ing. Alberto Pedrazzi;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà n. 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Territorio e Ambiente;
- le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it);

per quanto precede,

#### il Dirigente determina

- **di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 256 del 29/10/2010** a Florim Ceramiche S.p.A., avente sede legale in Comune di Fiorano Modenese (Mo), Via Canaletto n. 24, in qualità di gestore dell'impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura denominato "Florim Ceramiche S.p.A. – Stabilimento Floor Gres" sito presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:
  - a) alla sezione D2.4 "comunicazioni e requisiti di notifica specifici" dell'Allegato I sono **aggiunti i seguenti punti**:
    - 5. **Prima di attivare l'impianto di cogenerazione**, il Gestore è tenuto ad installare **contatori** che consentano la misura dell'**energia elettrica autoprodotta e del quantitativo di energia elettrica ceduto alla rete**, nonché **contatori** che consentano la misura del **quantitativo di gas metano utilizzato per alimentare il cogeneratore**.
    - 6. **Entro 60 giorni dall'attivazione del nuovo impianto di cogenerazione**, il Gestore è tenuto ad inviare a Provincia di Modena, ARPA di Modena – Distretto di Sassuolo-Vignola e Comune di Fiorano Modenese una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della DGR 673/04, al fine di **confermare con una campagna di misure il rispetto dei limiti di zona e dei limiti differenziali a seguito della messa in funzione dell'impianto di cogenerazione** stesso. Nella medesima sede, nel caso in cui emergessero superamenti dei limiti di legge, occorre che il Gestore proponga opportuni interventi di bonifica acustica, con relativo cronoprogramma di attuazione.
  - b) al punto 1 della sezione D2.6 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I, i parametri autorizzati per le emissioni in atmosfera **E98, E99 ed E100** del reparto Preparazione Impasti sono **sostituiti dai seguenti**:

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione<br>Concentrazione massima<br>ammessa di inquinanti | Metodo di campionamento e analisi | PUNTO DI<br>EMISSIONE E98 –<br>atomizzatore<br>ATM90 +<br>cogeneratore | PUNTO DI<br>EMISSIONE E99 –<br>atomizzatore<br>ATM65 +<br>cogeneratore | PUNTO DI<br>EMISSIONE E100 –<br>atomizzatore<br>ATM36 +<br>cogeneratore |
|---|-----------------------------------|--|--|---|
| Data prevista di messa a regime   | ---                               | <u>data da<br/>comunicare *</u>  | <u>data da<br/>comunicare *</u>  | <u>data da<br/>comunicare *</u>   |

|   |   |                  |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)                          | UNI 10169   | 73.000           | 53.000           | 30.000           |
| Altezza minima (m)  | ---   | 27               | 27               | 27               |
| Durata (h/g)  | ---   | 24               | 24               | 24               |
| Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )                  | UNI EN 13284-1  | 25               | 25               | 25               |
| Ossidi di azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> ) | ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)<br>UNI 10878 ; UNI EN 14792<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)                           | 200              | 200              | 200              |
| Ossidi di zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> ) | ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)<br>UNI 10393 ; UNI EN 14791<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)                           | 35               | 35               | 35               |
| Monossido di carbonio (mg/Nm <sup>3</sup> )                   | UNI 9968 ; UNI 9969 ; UNI EN 15068<br>UNI EN 14789<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio) | 100              | 100              | 100              |
| Impianto di depurazione                                       | ---   | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto |

\* data da comunicare a Provincia di Modena, ARPA di Modena – Distretto di Sassuolo-Vignola e Comune di Fiorano Modenese con **almeno 15 giorni di anticipo**.

c) al punto 1 della sezione D2.6 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è **aggiunto il seguente punto di emissione:**

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione<br>Concentrazione massima ammessa di inquinanti | Metodo di campionamento e analisi   | PUNTO DI EMISSIONE<br>E108 – camino emergenza cogeneratore |
|--|---|--|
| Data prevista di messa a regime  | ---   | <b>data da comunicare *</b>                                |
| Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)   | UNI 10169   | <b>57.161</b>  |
| Altezza minima (m)   | ---   | <b>30</b>  |
| Durata (h/g)   | ---   | <b>saltuaria</b>   |
| Ossidi di azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )  | ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)<br>UNI 10878 ; UNI EN 14792<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)                           | <b>450 **</b>  |
| Monossido di carbonio (mg/Nm <sup>3</sup> )  | UNI 9968 ; UNI 9969 ; UNI EN 15068<br>UNI EN 14789<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio) | <b>100 **</b>  |
| Impianto di depurazione  | ---   | ---  |

\* data da comunicare a Provincia di Modena, ARPA di Modena – Distretto di Sassuolo-Vignola e Comune di Fiorano Modenese con **almeno 15 giorni di anticipo**.

\*\*valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 15%.

d) il punto 2 della sezione D2.6 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è **sostituito dal seguente:**

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il Gestore dell’impianto è tenuto a rendere accessibile e campionabili le emissioni oggetto dell’Autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

**Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo.** I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all’esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di



prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

| Condotti circolari |                       | Condotti rettangolari |  |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Diametro (metri)   | n° punti prelievo     | Lato minore (metri)   | N° punti prelievo  |
| fino a 1 m         | 1                     | fino a 0,5 m          | 1 al centro del lato                                       |
| da 1 m a 2 m       | 2 (posizionati a 90°) | da 0,5 m a 1 m        | 2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| superiore a 2 m    | 3 (posizionati a 60°) | superiore a 1 m       | 3  |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

I camini devono essere comunque attrezzati per prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico, ma sia comunque previsto un limite di emissione.

- Accessibilità dei punti di prelievo

**I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini, oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il



percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Quota superiore a 5 m  | sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco |
| Quota superiore a 15 m | sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante   |

**La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.** In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- **Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni**

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto dall'autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/ autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni"), che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'Autorità di Controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- **Metodi di campionamento e misura**

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere

utilizzati:

- a) metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- b) metodi normati e/o ufficiali,
- c) altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati di seguito; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente, sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPA). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati i metodi indicati dall'ente di normazione come sostituenti dei metodi riportati in tabella ed altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

| Parametro/Inquinante  | Metodi indicati   |
|---|---|
| Portata e Temperatura emissione                                     | UNI 10169   |
| Polveri o Materiale Particellare                                    | UNI EN 13284-1  |
| Metalli (Piombo)  | UNI EN 14385<br>ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723   |
| Fluoro  | ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)<br>UNI 10787   |
| Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale) | UNI EN 12619 (<20mg/Nm <sup>3</sup> )<br>UNI EN 13526 (>20mg/Nm <sup>3</sup> )  |
| Aldeidi   | EPA-TO11 A / NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)  |
| Ossidi di azoto (come NO <sub>2</sub> )                             | ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)<br>UNI 10878<br>UNI EN 14792<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)                            |
| Ossidi di zolfo (come SO <sub>2</sub> )                             | ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)<br>UNI 10393<br>UNI EN 14791<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)                            |
| Monossido di carbonio   | UNI 9968<br>UNI 9969<br>UNI EN 15068<br>UNI EN 14789<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio) |

e) il punto 4 della sezione D2.6 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è sostituito dal seguente:

4. La Ditta deve comunicare a mezzo di lettera raccomandata a/r (o fax) a Provincia di Modena, Comune di Fiorano Modenese e ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati i **risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**, in particolare:

a) relativamente alle **emissioni E98, E99 ed E100** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda).

- di stabilire che il presente provvedimento **ha efficacia immediata, ha validità fino al 07/11/2015 e deve essere conservato insieme all'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata (Determinazione n. 256 del 29/10/2010 e successive modifiche)**, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Florim Ceramiche S.p.A., al Comune di Fiorano Modenese e all'ARPA di Modena;
- di informare che:



- il Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati della Provincia di Modena esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPA, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.

IL DIRIGENTE  
Ing. F.to PEDRAZZI ALBERTO

Originale Firmato Digitalmente

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n. ....<sup>4</sup>..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li .....

Protocollo n. 14064 del 16/02/2011

